

REGIONE  
AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME  
REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Non ammissione alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale B4S – OMISSIS

**LA SEGRETARIA GENERALE**

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2024, n. 610 con il quale è stata indetta una selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale B4S;

Vista la domanda di ammissione alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale B4S, presentata dal signore / dalla signora in oggetto nella quale dichiara di essere inquadrato / inquadrata nella posizione economico-professionale B4 e di aver maturato alla data del 1. luglio 2022 un'anzianità di servizio di almeno sei anni nella posizione economico-professionale B4 e di aver diritto alla riduzione di quattro anni sull'anzianità richiesta in quanto è pervenuto / pervenuta alla posizione economico-professionale B3 con concorso pubblico e non ha mai beneficiato di dette riduzioni;

Accertato che ai sensi dell'art. 1 del bando emanato con il sopra citato decreto 610/2024, alla selezione è ammesso, fra l'altro, il personale a tempo indeterminato che alla data del 30 giugno 2022, era inquadrato nella posizione economico-professionale B4, e che a tale data aveva maturato un'anzianità di servizio di otto anni nella posizione economico-professionale B4;

Rilevato, inoltre, che tale anzianità è ridotta di anni due per il personale in possesso del diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica conseguito, fra l'altro, entro il 30 giugno 2022, la riduzione può essere applicata una sola volta con riferimento al medesimo titolo di studio, e di ulteriori anni due per il personale pervenuto alla posizione economico-professionale B3 con concorso pubblico, la riduzione può essere applicata una sola volta;

Visto il comma 4 dell'art. 62 "Passaggi interni" del contratto collettivo vigente il quale prevede che nei confronti del personale assunto o pervenuto per concorso pubblico nei profili delle posizioni B1, B3 e C1 l'anzianità richiesta per la partecipazione ai passaggi interni sia ridotta di anni due;

Preso atto che dal foglio matricolare trasmesso dal Ministero di Grazia e Giustizia, risulta che il signor / la signora OMISSIS ha superato un concorso pubblico per l'accesso alla IV qualifica funzionale;

Tenuto conto che, nonostante nel tempo si sono succedute varie norme contrattuali che hanno previsto l'inquadramento del signor / della signora OMISSIS dalla IV qualifica funzionale alla posizione economica B3, l'accesso con concorso pubblico è avvenuto in una posizione inferiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo per beneficiare della riduzione;

Vista la documentazione agli atti acquisiti nel Protocollo Informatico Trentino "PiTre" dell'Amministrazione regionale del signore / della signora in oggetto, in particolare la nota inviata dall'amministrazione con la quale veniva comunicata la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di due anni sull'anzianità, prevista dal bando, qualora il medesimo / la medesima fosse in possesso del diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica (conseguito entro il 30 giugno 2022) e richiedendo la relativa dichiarazione sostitutiva;

Preso atto che entro il termine previsto non è pervenuta alcuna documentazione;

Accertato quindi che il signore / la signora in oggetto non risulta in possesso alla data del 30 giugno 2022 dei requisiti per la partecipazione alla selezione interna per la riqualificazione sopra indicata;

**dispone**

che il signore / la signora OMISSIS non è ammesso / ammessa alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale B4S, indetta con proprio decreto del 4 settembre 2024, n. 610, in quanto alla data del 30 giugno 2022 non era in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 1 del bando di selezione.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

**LAL SEGRETARIA GENERALE**

**Gabriele Morandell**

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (Art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).